Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 gennaio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato in Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 dicembre 1936-XV, n. 2174.
Esposizione Universale ed Internazionale indetta in Roma per l'anno 1941-XX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È indetta in Roma, per l'anno 1941-XX, una Esposizione Universale ed Internazionale che accoglierà quanto nel campo spirituale e materiale è stato compiuto dalle varie Nazioni.

Art. 2.

La rappresentanza ufficiale, l'indirizzo generale ed il coordinamento delle varie attività dell'Esposizione sono devoluti ad un commissario generale alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Il commissario generale sarà coadiuvato da due commissari aggiunti.

Art. 3.

Il commissario generale ed i commissari aggiunti saranno nominati con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo.

Art. 4.

All'Esposizione non sono applicabili le disposizioni di cui al R. decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607, che detta norme per il disciplinamneto delle fiere, mostre ed esposizioni.

Art. 5.

Le invenzioni industriali, i modelli e i disegni di fabbrica relativi agli oggetti che figureranno nell'Esposizione, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Art. 6.

Per provvedere all'organizzazione ed al funzionamento dell'Esposizione, è costituito un Ente autonomo con sede in Roma, avente personalità giuridica propria denominato: « Esposizione Universale di Roma ».

L'Ente è posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Art. 7.

L'Ente provvede ai suoi fini:

a) con i contributi dello Stato;

b) con i proventi di qualunque natura dipendenti dalla gestione dell'Esposizione;

c) con le oblazioni, le donazioni, le eredità ed i lasciti che fossero per pervenirgli.

Art. 8.

L'Ente ha gestione propria.

I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dal Capo del Governo, sentito il Ministro per le finanze.

Art. 9.

L'Ente autonomo è retto ed amministrato da un presidente.

Il commissario generale dell'Esposizione è il presidente dell'Ente ed i commissari aggiunti ne sono i vice presidenti e vi eserciteranno le funzioni che potranno essere loro affidate dal presidente.

Art. 10.

L'Ente è ammesso a fruire delle facilitazioni fiscali, doganali, ferroviarie, marittime e postali, previste dalle disposizioni vigenti sulle esposizioni.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri interessati, saranno stabilite le ulteriori concessioni che potessero rendersi necessarie.

Art. 11.

Con decreti del Capo del Governo, su proposta del commissario generale dell'Esposizione, potranno essere nominati gli organi di consultazione che si manifesteranno necessari ai fini dell'organizzazione e del funzionamento dell'Ente.

Art. 12.

Sul bilancio del Ministero delle finanze dell'esercizio 1936-XIV-1937-XV, rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è istituito il capitolo n. 317-*ter* con la denominazione: « Contributo dello Stato all'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma », con lo stanziamento di lire 10 milioni.

Con successivi provvedimenti saranno inscritte in bilancio, in relazione alle effettive necessità, le ulteriori somme occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente.

Art. 13.

Espletati i compiti per i quali viene costituito, l'Ente, con decreto del Capo del Governo, sarà posto in liquidazione. L'attivo finale della gestione sarà devoluto allo Stato.

Art. 14.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente, nonchè le altre eventualmente necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — LESSONA — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — BENNI — LANTINI — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1936-XV, n. 2175.

Temporanee modificazioni all'ordinamento del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 26 feburaio 1928-VI, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1270;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di apportare modificazioni all'ordinamento del personale di Governo dell'Amministrazione coloniale;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con il quale viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino al 30 giugno 1937-XV, il Ministro per le colonie ha facoltà di procedere, su voto unanime del Consiglio di amministrazione, a promozioni per meriti eccezionali ai gradi 5°, 6° e 7° del personale del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale prescindendo dai termini di servizio stabiliti dai due primi comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992.

Ciascun funzionario non potrà conseguire più di una promozione per meriti eccezionali.

Le disposizioni del precedente primo comma non sono applicabili ai funzionari promossi per meriti eccezionali in virtù del disposto del secondo comma dell'art. 17 del Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 156. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1936-XV, n. 2176.
Disposizioni per il personale dello Stato e degli altri Enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il decreto del Capo del Governo del 6 novembre 1935-XIV, contenente norme esecutive per l'applicazione del suddetto R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale contemplato negli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente in occasione di mobilitazione, qualora venga dall'autorità militare inviato in licenza per motivi di salute per un tempo superiore ad un mese, ha l'obbligo, al termine del primo mese di licenza, di riprendere servizio civile presso l'Amministrazione da cui dipende.

Nel caso che per condizioni di salute, debitamente accertate, detta riassunzione non possa aver luogo:

a) il personale di ruolo di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, continua — qualora la licenza sia stata concessa per motivi di salute riconosciuti dipendenti da causa di servizio — ad essere considerato, per l'ulteriore periodo di licenza, nella posizione di congedo speciale per richiamo o trattenimento alle armi o arruolamento volontario in occasione di mobilitazione, col trattamento previsto dal suddetto art. 1; mentre se la licenza è stata concessa per motivi di salute non riconosciuti dipendenti da causa di servizio, è considerato, per il secondo mese di licenza, in congedo straordinario a' termini dell'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o delle corrispondenti norme del rispettivo stato giuridico, e successivamente in aspettativa per malattia, secondo le norme dello stesso R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 — o quelle corrispondenti del rispettivo stato giuridico — con diritto, durante il congedo straordinario e l'aspettativa, al trattamento economico più favorevole fra quello previsto per le suddette posizioni e quello che compete nella posizione di militare in licenza per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio;

b) il personale civile non di ruolo di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, continua — qualora la licenza sia stata concessa per motivi di salute riconosciuti dipendenti da causa di servizio — ad essere considerato, per l'ulteriore periodo della licenza, nella posizione di richiamato o di trattenuto alle armi o di arruolato volontariamente in occasione di mobilitazione, col trattamento previsto dal predetto art. 4; mentre se la licenza è stata concessa per motivi di salute non riconosciuti dipendenti da causa di servizio, è considerato, per l'ulteriore periodo di licenza, assente per motivi di salute, senza diritto ad assegni civili, salvo quanto competa nella posizione di militare in licenza per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio.

Art. 2.

La disposizione contenuta nel primo comma del precedente art. 1 è estesa agli operai permanenti ed agli incaricati stabili di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

I salariati di ruolo che, per condizioni di salute, debitamente accertate, non siano in grado di riassumere servizio alla scadenza del suindicato termine di un mese, continueranno ad essere considerati, per la durata della licenza stessa, come assenti per trattenimento alle armi o arruolamento volontario in occasione di mobilitazione, con diritto:

a) se la licenza sia stata concessa per motivi di salute riconosciuti dipendenti da causa di servizio, agli assegni stabiliti dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

b) se la licenza sia stata concessa per ragioni di salute non riconosciute dipendenti da cause di servizio, al seguente trattamento:

1° per il periodo di novanta giorni, al sussidio di malattia nella misura prevista dall'art. 49 del testo unico delle

disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, in luogo, se più favorevole, del trattamento eventualmente spettante nella posizione di militare in licenza per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio;

2° per il periodo successivo al 90° giorno, al trattamento eventualmente spettante nella suddetta posizione di militare in licenza per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio, escluso ogni assegno inerente alla qualità di salariato di ruolo.

Trascorso il periodo di un anno, il personale salariato di ruolo in licenza per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio e semprechè non abbia, comunque, ripreso effettivo servizio militare, sarà licenziato a norma dell'art. 64, lettera b), del citato testo unico 24 dicembre 1924-III, numero 2114.

Gli operai temporanei e gli incaricati provvisori che si trovino nelle condizioni previste dal citato R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e che dall'autorità militare siano inviati in licenza per motivi di salute comunque determinati, potranno, durante la licenza suddetta, chiedere di essere riassunti in servizio civile presso le Amministrazioni dalle quali precedentemente dipendevano, restando in facoltà delle Amministrazioni stesse di accogliere o meno la domanda.

Art. 3.

Il personale contemplato negli articoli 1, 2 (primo comma) e 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente in occasione di mobilitazione, qualora venga dall'Autorità militare inviato in licenza temporanea per motivi diversi da quelli previsti nell'art. 1 del presente decreto-legge, ha l'obbligo di riprendere servizio civile presso l'Amministrazione da cui dipende entro 10 giorni dalla decorrenza della licenza.

Gli operai temporanei e gli incaricati provvisori che si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e siano inviati in licenza temporanea per motivi diversi da quelli indicati nel precedente art. 1, potranno chiedere, durante la licenza suddetta, di essere riassunti in servizio civile presso le Amministrazioni di appartenenza.

Art. 4.

Al personale che, in applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, riprende servizio civile presso l'Amministrazione da cui dipende, spetta, dal giorno in cui riprende servizio, l'intero trattamento economico inerente all'impiego civile, nonchè l'eventuale eccedenza, rispetto a detto trattamento, di quello complessivo che competa nella posizione di militare in licenza.

Art. 5.

Il personale precario assunto ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, in sostituzione di quello civile non di ruolo richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente, in occasione di mobilitazione, dev'essere licenziato anche se la riassunzione del servizio civile di quest'ultimo personale ha luogo in applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 6.

La misura della concessione da stabilirsi ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, ed ai fini del raffronto con gli emolumenti militari previsto dal 1° comma dello stesso articolo, s'intende determinata dal trattamento civile in godimento degli operai permanenti e degli incaricati stabili, per paga o retribuzione giornaliera ed aggiunta di famiglia, eventualmente spettante.

Art. 7.

L'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, si applica anche al personale civile non di ruolo assunto dopo il 1° gennaio 1935-XIII, se la nomina sia conseguita in base ad esami di concorso banditi entro il 31 dicembre 1934-XIII.

Art. 8.

L'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, si applica anche ai candidati dei concorsi banditi nel periodo dal 1° gennaio al 15 ottobre 1934-XII, per nomina nei ruoli di personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che si trovino nelle condizioni ivi richieste.

Gli impiegati civili di ruolo candidati negli esami di concorso o di idoneità per promozioni indetti posteriormente al 1° gennaio 1934-XII, o da indirsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, i quali abbiano ottenuto od ottengano l'ammissione alle prove orali e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare, di non aver potuto sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque in causa del servizio militare, potranno sostenere le prove orali nel primo esame rispettivamente di concorso o di idoneità per promozione, nel ruolo cui appartengono, che venga bandito successivamente al loro congedamento; e qualora le superino, saranno inclusi, secondo la votazione riportata, nella graduatoria del precedente esame in cui sostennero le prove scritte e nel nuovo grado, al quale verranno promossi in relazione alle vacanze, occuperanno il posto che sarebbe ad essi spettato se a suo tempo avessero potuto sostenere le prove orali del precedente esame, considerandosi a tale fine promossi con riserva d'anzianità i candidati di questo esame, rimasti in servizio civile, che siano rispettivamente risultati vincitori od idonei.

Le norme del precedente comma si applicano anche agli impiegati che siano stati ammessi o vengano ammessi agli esami di concorso o d'idoneità per promozione ivi indicati, ma non abbiano potuto sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque in causa del servizio militare.

Le stesse norme si applicano agli impiegati che siano stati ammessi agli esami di concorso o di idoneità per promozione e il cui congedo dalle armi risalga ad un periodo antecedente le prove scritte non superiore a tre mesi.

Art. 9.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale dipendente dalle Amministrazioni, Istituti ed Enti contemplati nell'art. 9 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Le disposizioni medesime non si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato, per il quale provvederà con suo decreto il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, *foglio* 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 novembre 1936-XV, n. 2177.

Nuove classifiche e declassifiche di strade nella rete statale dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'A.A.S.S.;
Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1138;
Ritenuta l'opportunità di provvedere alla classifica nella rete delle strade statali delle seguenti arterie:
1) Crocevia Tizzano-San Lorenzo del Pasenatico-Leme-Sossi-Valle d'Istria-Dignano;
2) Bivio Antignana-Antignana-Mompaderno-Parenzo;
3) Pola-Lavarigo-Marzana-Cregli-Barbana;
e alla declassifica dei seguenti tronchi delle strade statali nn. 15, 15-*bis* e 61:
1) Dignano-Pisino (S. S. n. 15);
2) Bivio Antignana-Crocevia Tizzano (S. S. n. 15);
3) Crocevia Tizzano-Parenzo (S. S. n. 15-*bis*);
4) Dignano-Barbana (S. S. n. 61);
Considerato che, nell'interesse della grande viabilità, le suddette nuove classifiche e corrispondenti declassifiche di strade statali appariscono giustificate da notevoli abbreviazioni di percorso nelle comunicazioni fra la città di Pola e quelle di Trieste e Fiume, nonchè dal generale migliore tracciato plano-altimetrico delle strade da classificare, in confronto a quello degli attuali tronchi statali, che esse devono sostituire;
Visto il decreto Reale 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;
Visto il voto 10 settembre 1936-XIV, n. 1920, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;
Visto il voto 3 settembre 1936-XIV, n. 1471, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata, con decorrenza odierna, la variazione nell'andamento generale delle strade statali, con la cancellazione dei seguenti tronchi delle strade statali nn. 15, 15-*bis* e 61:
1) Dignano-Pisino (S. S. n. 15);
2) Bivio Antignana-Crocevia Tizzano (S. S. n. 15);
3) Crocevia Tizzano-Parenzo (S. S. n. 15-*bis*);
4) Dignano-Barbana (S. S. n. 61);
e con la iscrizione in loro vece delle seguenti arterie:
1) Crocevia Tizzano-San Lorenzo del Pasenatico-Leme-Sossi-Valle d'Istria-Dignano (S. S. n. 15 - Flavia -);
2) Bivio Antignana-Antignana-Parenzo (S. S. n. 60 del Monte Maggiore d'Istria);
3) Pola-Lavarigo-Marzana-Cregli-Barbana (S. S. n. 61 Liburnica).

Art. 2.

In conseguenza del nuovo andamento delle strade statali n. 15 e n. 60, il tratto Pisino-Bivio Antignana, che rimane statale, passa dalla strada statale n. 15, della quale fa parte attualmente, alla strada statale n. 60.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, *foglio* 144. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1936-XIV, n. 2178.

Revoca della concessione accordata alla Società anonima Palma Dum per la raccolta dei frutti di palma dum nei boschi demaniali dell'Eritrea.

N. 2178. R. decreto 15 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le colonie, viene revocata la concessione accordata alla Società anonima Palma Dum, per la raccolta dei frutti di palma dum nei boschi demaniali dell'Eritrea.
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato provvisorio del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 12 — Numero del certificato provvisorio: 5 per cento — Data di emissione: 22 dicembre 1936 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Fimmanò Saverio fu Antonio da Beroletto della Chiesa (Reggio Calabria) — Capitale: L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento del suddetto certificato provvisorio, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » il certificato provvisorio denunziato smarrito, si provvederà per la consegna a chi di ragione del titolo definitivo del Prestito del Littorio corrispondente al certificato di cui trattasi.

Roma, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV

(3591) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	491916	2492 —	Saviozzi Emma fu Giulio, nubile, dom. a Siena, con usufrutto vitalizio a favore di Piacentini *Antonietta* fu *Cristoforo* ved. Maruzzi dom. a Pisa.	Saviozzi Emma fu Giulio, nubile, dom. a Siena, con usufrutto vit. a favore di Piacentini *Maria-Antonietta o Maria-Antonia* fu *Cristofano* ved. Maruzzi dom. a Pisa.
»	150992	87,50	Scarpiello Colle *Luigina* fu *Girolamo* minore sotto la p. p. della madre Scarpiello *Sofia* fu Enrico, dom. in Forenza (Potenza).	Scarpiello Colle *Giuseppina-Elvira-Luigina* fu *Attilio-Girolamo* minore sotto la p. p. della madre Scarpiello *Sofia-Margherita* fu Enrico, dom. in Forenza.
»	160041	87,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Scarpiello *Sofia* fu Enrico ved Scarpiello Colle *Girolamo*, dom. a Forenza.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Scarpiello *Sofia-Margherita* fu Enrico, ved. Scarpiello Colle *Attilio-Girolamo*, dom. a Forenza.
»	212832	73,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Scarpiello *Sofia* fu Enrico, ved. Scarpiello Collo *Girolamo*, dom. a Forenza.	Come sopra con usufrutto vitalizio a favore di Scarpiello *Sofia-Margherita* fu Enrico, ved. Scarpiello Colle *Attilio-Girolamo*, dom. a Forenza.
»	320503	220,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Scarpiello *Sofia* fu Enrico, ved. Scarpiello Colle *Girolamo*, dom. a Forenza.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Scarpiello *Sofia Margherita* fu Enrico, ved. Scarpiello Colle Attilio-*Girolamo*, dom. a Forenza.
»	482088	66,50	Montuori Maria di Michelangelo, minore sotto la p. p. del padre, con usufrutto a favore di Di Renzo Albina fu Giuseppe, Montuori Michelangelo fu Saverio e Di Chiaro *Angelo* fu Cataldo, congiuntamente e cumulativamente, dom. a Trani.	Montuori Maria di Michelangelo, minore sotto la p. p. del padre, con usufrutto a favore di Di Renzo Albina fu Giuseppe, Montuori Michelangelo fu Saverio e Di Chiaro *Angela* fu Cataldo, congiuntamente e cumulativamente, dom. a Trani
»	239500	3500 —	De Giorgi Nino, *Edoardo*, Ezio, Anita e Santina fu Alfonso, minori sotto la p. p. della madre Cane Angela fu Giuseppe ved. di De Giorgis Alfonso, dom. a Germagno di Valstrona (Novara) con usufrutto vitalizio a Cane Angela fu Giuseppe, ved. di De Giorgis Alfonso dom a Germagno di Valstrona (Novara).	De Giorgis Nino, *Italo detto Edoardo* ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	309479	1750 —	Ferragatta *Francesca-Maria-Teodora* di Giovanni, nubile, dom. a Carisio (Novara), dotale della titolare pel matrimonio da contrarre con gregotti Pietro fu Giuseppe.	Ferragatta *Maria-Francesca-Teodora*, ecc. come contro.
Obbl. Ferr. V. E. 3 %	150	Origine 535 — ora 405 —	Dupuy *Teresa* fu *Alfonso*, moglie di Moris Carlo, dom. a Torino.	Dupuy *Giulia-Teresa-Clementina* fu *Domenico-Giulio-Alfonso* moglie di Moris Carlo dom. a Torino.
Rendita 5 % (1935)	5146	5205 —	Diana Diana di Antonio moglie di Tadini Diego fu Luigi, dom. a Lesa (Novara).	Come contro.
»	5148	5205 —	Diana Iole di Antonio, moglie di Righi Marcello di Giovanni, dom. a Lesa (Novara).	Come contro.
»	5151	6000 —	Diana Luigi di Antonio, dom. a Lesa (Novara).	Come contro.
» » »	5147 5150 5110	5075 — 15000 — 6000 —	Diana Antonio fu Luigi, dom. a Lesa (Novara) per i primi due a Milano per il terzo. *Tutti* con usufrutto vitalizio a Diana *Onofrio* fu Luigi, dom. a Lesa (Novara).	Come contro. *Tutti* con usufrutto vitalizio a Diana *Angelo-Onofrio* fu Luigi dom. a Lesa (Novara).
Red. 3,50 % (1934)	148064	10,50	Freri *Amabile* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Giroletti Rosa, vedova Freri, moglie in seconde nozze di Bertoletti Giovanni, dom. a Camisano (Cremona) con annotazione di usufrutto a favore di detta Giroletti Rosa.	Freri *Maria-Amabile*, ecc. come contro.
»	148063	52,50	Freri *Amabile* fu Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Giroletti Rosa ved. Freri, moglie in seconde nozze di Bertoletti Giovanni, dom. a Camisano (Cremona).	Freri *Maria-Amabile*, ecc. come contro.
»	171180	1498 —	Alberino Salvatore, *Tiberio* e *Dante* di Lorenzo, minori sotto la p. p. del padre e nascituri di questo, dom. a Capri; Alberino Savatore, Michele, Antonietta, Raffaela e Maria di Antnino e nascituri di questo dom. a Piano di Sorrento; Gargiulo Antonietta, nubile, Mariano, Maria, Francesco e Salvatore di Michele; gli ultimi tre minori sotto la p. p. del padre e nascituri da Alberino Emanuela fu Salvatore, moglie di detto Gargiulio Michele, dom. a Positano, tutti eredi indivisi ed in parti eguali di Alberino Salvatore fu Michele. *Annotazione.* — Con usufrutto ad Alberino Lorenzo fu Salvatore, dom. a Capri, Alberino Antonino fu Salvatore, dom. a Piano di Sorrento e Alberino Emanuela di Salvatore in Gargiulo, dom. a Positano.	Alberino Salvatore, *Bruno-Tiberio* e Lorenzo, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	11518	126 —	*Faracco Carmela* di Giovanni, moglie di *Faracco* Giuseppe, dom. in Maratea (Potenza).	*Faraco Carminella* di Giovanni, moglie di *Faraco* Giuseppe, dom in Maratea (Potenza).
Red. 3,50 % (1934)	110133	7000 —	*Di Bagno Guidi* Galeazzo di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri di quest'ultimo, dom. a Savignano di Romagna.	*Guidi Di Bagno* Galeazzo di Giuseppe, ecc. come contro.
»	110134	7000 —	*Di Bagno Guidi* Ferdinando di Giuseppe, minore ecc. come sopra.	*Guidi Di Bagno* Ferdinando di Giuseppe, minore ecc. come contro.

A' termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(5853) Roma, 23 novembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 43.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 176 — Data: 12 marzo 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Tesoro di Firenze — Intestazione: Nicolucci Nella di Luigi — Titoli del Debito pubblico: obbligazioni Ferrovie Livornesi, ammontare L. 500.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 26 luglio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Tesoro di Potenza — Intestazione: Luciano Laurino fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: certificato cons. 3.50 (1902), ammontare L. 175.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 226 — Data: 24 ottobre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Bergamo — Intestazione: Corna Giacomo fu Sante — Titoli del Debito pubblico: certificato cons. 3.50 riscatto Polizza combattenti, ammontare L. 20.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 dicembre 1936 - Anno XV

(6179) *Il direttore generale*: POTENZA.

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di ordinatore in prova (gruppo B) nelle Biblioteche governative.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Vedute le leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 24 marzo 1930, n. 454; i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172;

Veduti il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, e la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587; il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, numero 163, e il R. decreto-legge 1º aprile 1935, n. 343;

Veduto il decreto del Capo del Governo 3 ottobre 1936-XIV;

Veduto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami al posto di ordinatore in prova (gruppo *B*) nelle Biblioteche governative.

Art. 2.

Nella assegnazione dei posti sarà tenuto conto per coloro che risultino idonei nel concorso e che appartengano ad alcuna delle sottoindicate categorie, delle rispettive disposizioni che sotto si riportano:

a) per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme nelle Colonie dell'Africa Orientale, rispettivamente dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; dell'art. 1 della legge 24 marzo 1930, n. 454, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

b) per coloro che siano ex combattenti o legionari fiumani o regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, dell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

c) per coloro che siano orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, rispettivamente degli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè quelle dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6 devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e biblioteche degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati devono indicare, con esattezza, il proprio indirizzo.

A corredo della domanda devono essere uniti i seguenti documenti vidimati e legalizzati nei modi prescritti:

a) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci femminili, dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno di iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato ovvero dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato di iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario federale e contenente l'attestazione che l'iscrizione ai Fasci di combattimento non è mai stata interrotta. Il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice segretari oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei due Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati degli italiani non regnicoli e dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 34 anni.

Quest'ultimo limite è protratto a 39 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo di tempo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale; ed a 43 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale e per gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Per coloro, inoltre, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che già appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1º aprile 1934, n. 343;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento di lavoro.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale devono produrre il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

g) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento.

I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

h) il diploma di licenza da Istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi a' termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza da Istituti di istruzione professionale di terzo grado;

i) dichiarazione di essere disposto a prestare servizio nella Biblioteca che sarà designata dal Ministero e in quelle alle quali l'aspirante potrà essere successivamente destinato;

l) fotografia con firma del candidato, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

m) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera a) i mutilati e invalidi di guerra nonchè gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale; dalla presentazione del documento di cui alla lettera c) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e) i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dello Stato: questi ultimi dovranno però produrre copia dello stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I documenti indicati alle lettere c), d), e), f) devono avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande dovranno contenere, altresì, l'elencazione dei documenti e dei titoli.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre 10 giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

Art. 4.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due concorsi per posti di ordinatore in prova nelle biblioteche pubbliche governative senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può inoltre essere negata con decreto Ministeriale, non motivato e insindacabile.

Art. 5.

Al concorso di cui si tratta si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 del regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche governative, approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno nominati ordinatori in prova, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 o all'art. 8, ultimo comma, del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575; i quali saranno, invece, nominati ordinatori (grado 11°, gruppo B).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(6274)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO.

Visto il proprio decreto 17 giugno 1936, n. 19856 III-*a*, con il quale il dott. Ferdinando Pettinato è stato dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto dei comuni di Sover e Segonzano;

Visto il proprio decreto di pari data e numero con il quale il predetto sanitario è stato dichiarato rinunziatario al posto di cui sopra;

Visto che nella graduatoria, approvata con decreto prefettizio 17 giugno 1936, n. 19856 III-*a*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1936, n. 158, dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento alla data del 30 aprile 1935, il dott. Salvatore Pulina segue immediatamente il predetto dott. Ferdinando Pettinato, ed ha chiesto il posto di Sover-Segonzano;

Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Salvatore Pulina è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto dei comuni di Sover e Segonzano ed è designato per la nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Trento e dei comuni di Sover e Segonzano.

Trento, addì 7 dicembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: FELICE.

(6285)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Revoca del concorso al posto di assistente della Sezione Batteriologica e medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Vicenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA.

Visto il proprio decreto n. 1095 del 18 maggio 1935-XIII, relativo al bando di concorso al posto di assistente della Sezione Batteriologica e medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e di profilassi di Vicenza;

Visto la circolare Ministeriale n. 145 del 19 novembre 1936-XV, n. 20400.I.A.G./110/44670;

Decreta

di revocare il decreto predetto in data 18 maggio 1935, n. 1095.

Vicenza, addì 16 dicembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(6286)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.